



UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA
Risorse Umane – Personale dipendente - docente

Decreto n. 039

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 ed in particolare l'art. 1, comma 12;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico assunta in data 12.04.2011

EMANA
il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, finanziati sulla base di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230.

Art. 2

Istituzione dei posti convenzionati

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia può stipulare, secondo quanto previsto al comma 2 e con le modalità di cui all'art. 3, apposite convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca.
2. Tali convenzioni prevedono l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario a tempo determinato da coprire, a seguito di procedure di valutazione comparativa, mediante conferimento di incarichi con oneri finanziari interamente a carico degli Enti di cui al comma 1.
3. Le convenzioni definiscono:
 - a) il programma di ricerca;
 - b) le risorse occorrenti per la realizzazione;
 - c) la durata, nel rispetto dei limiti di cui all'art.10;
 - d) le eventuali integrazioni economiche da corrispondere al Professore incaricato ;
 - e) la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso a coloro che hanno partecipato al programma.
4. Le convenzioni, stipulate dal Rettore successivamente all'approvazione degli Organi Accademici di cui all'art. 3, comma 2, devono garantire, per tutta la durata dell'incarico, l'integrale copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato, per un importo annuo pari al trattamento economico di un professore ordinario, incrementato, fino ad un massimo del 10%, di ogni altro

emolumento che, in forza del rapporto instauratosi, sia dovuto per legge oltre ad ulteriori eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale.

Il soggetto finanziatore versa all'Università i relativi oneri sociali a carico amministrazione nonché l'IRAP secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3

Modalità di istituzione dei posti convenzionati

1. Le Facoltà/strutture didattiche preposte, interessate ai programmi di ricerca, acquisito formale impegno da parte del soggetto esterno, formulano, d'intesa con i Dipartimenti/Centri Interdipartimentali di ricerca interessati, proposte di istituzione di posti di convenzionati di professore straordinario a tempo determinato, individuando i relativi settori scientifico disciplinari tra quelli coerenti con i programmi stessi.

2. Le delibere delle Facoltà/strutture preposte e le relative proposte di convenzione sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Modalità di copertura del posto

1. La copertura dei posti avviene a seguito di procedure di valutazione comparativa indette con appositi bandi per settori scientifico disciplinari individuati dalle Facoltà/strutture preposte e resi pubblici mediante affissione nella home page dell'Ateneo.

2. Il bando contiene le indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione della domanda, le indicazioni circa la valutazione dei titoli nonché le modalità di svolgimento di eventuali prove didattiche o seminariali cui saranno sottoposti i candidati sulla base del profilo scientifico e didattico richiesto dalla Facoltà/struttura preposta.

Alle domande in ogni caso dovranno essere allegate :

- 1) elenco delle pubblicazioni ;
- 2) curriculum della propria attività scientifica e didattica nonché il curriculum dell'attività clinico assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali è richiesto;
- 3) titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco;
- 4) pubblicazioni scientifiche con relativo elenco presentate in originale o in copia autenticata; in alternativa, potranno essere presentate in fotocopia o su supporto elettronico corredate da dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale;
- 5) almeno due lettere di presentazione.

Art. 5

Requisiti - incompatibilità

1. Possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa volte al conferimento dell'incarico di professore Straordinario a tempo determinato coloro che hanno conseguito l'idoneità/abilitazione per la fascia dei professori ordinari ovvero soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

2. Per l'individuazione dei soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale, anche dipendenti presso gli Enti finanziatori, è richiesto il possesso congiunto dei sotto indicati requisiti:

- 1) laurea magistrale o titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca; eventuali titoli *post lauream* saranno indicati nei bandi;
- 2) svolgimento di documentata attività di ricerca ovvero di attività professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma di ricerca .

3. I titolari dei predetti incarichi non possono essere titolari di altri rapporti di lavoro con vincoli di subordinazione presso soggetti pubblici e privati, fatta salva la possibilità per i dipendenti di amministrazioni statali, di essere collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico, ove previsto dai rispettivi ordinamenti.

4. I titolari dei predetti incarichi non possono comunque essere dipendenti di questo Ateneo o di altra Università Italiana.

5. Qualora il titolare dell'incarico fosse dipendente dell'Ente con cui viene siglata la convenzione, il trattamento economico può essere corrisposto direttamente dall'Ente finanziatore.

Art. 6

Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici

1. La commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di I fascia attivi nell'area di ricerca di interesse. Di questi, uno è indicato dalla Facoltà/struttura preposta, uno è indicato dal Dipartimento/Centro interdipartimentale interessato per lo svolgimento dell'attività di ricerca del professore straordinario e uno è indicato dal Senato Accademico.

2. Almeno un membro della Commissione deve provenire da altra Università italiana o straniera.

Art. 7

Adempimenti delle commissioni giudicatrici.

1. Nella diverse fasi di valutazione comparativa dei candidati, la commissione dovrà garantire la coerenza tra i criteri di valutazione adottati e il possesso da parte dei candidati di un profilo e di titoli scientifico-professionali coerenti con quelli riportati nel bando.

2. Le commissioni giudicatrici, preliminarmente, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità.

3. La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale.

4. La commissione giudicatrice effettua analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati:

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
- d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;
- f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

5. Costituiscono titoli preferenziali, ai fini dell'attribuzione dell'incarico, qualora non espressamente previsti come titoli di accesso, il titolo di dottorato di ricerca, diploma di specializzazione o titoli equivalenti.

6. La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

7. La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme

vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

8. La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

9. La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

10. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)

11. Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura potrà prevedere lo svolgimento di una prova didattica ovvero una prova seminariale e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate.

12. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore.

Art. 8

Conclusioni dei lavori

1. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta all'unanimità ovvero a maggioranza dei componenti, indica il vincitore.

2. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

3. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

4. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 9

Accertamento della regolarità degli atti

1. Il Rettore accerta, con proprio decreto pubblicato sul sito web d'Ateneo, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Art. 10

Conferimento e durata dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico a professore straordinario a tempo determinato per lo svolgimento del programma di ricerca oggetto della convenzione avviene con provvedimento rettorale.

2. L'incarico ha una durata massima di tre anni, rinnovabile sulla base della stipula di una nuova convenzione; in ogni caso, non potrà superare un periodo massimo di sei anni.

3. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 11

Trattamento giuridico ed economico

1. Ai titolari degli incarichi sono riconosciuti, per il periodo di durata del rapporto, e in quanto compatibili con tale limitazione temporale, lo stato giuridico dei professori di I fascia e un trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, classe stipendiale iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito in relazione all'opzione esercitata dall'interessato, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale.

2. Nel caso in cui il professore abbia optato per il regime del tempo pieno, all'eventuale svolgimento di attività esterne si applicano le stesse norme in vigore per i professori di ruolo, con particolare riferimento al Regolamento di Ateneo in materia di criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

3. Il titolare dell'incarico non possessore dell'idoneità/abilitazione per la fascia di professore ordinario non può partecipare al procedimento di formazione delle Commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia né farne parte, ed è escluso dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di Preside di Facoltà/struttura preposta e di Rettore.

4. Il titolare dell'incarico, qualora possessore della predetta idoneità, resta invece escluso dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto di Ateneo, quando per esse sia fissata una durata superiore a quella dell'incarico.

5. La partecipazione agli Organi delle strutture di afferenza avviene sulla base delle disposizioni e modalità stabilite, per i docenti di ruolo, dai relativi Regolamenti.

Art. 12

Svolgimento attività assistenziale

1. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa viene espletata nel rispetto della normativa nazionale vigente (vedi D.Lgs 517/99, D.Lgs. 502-92 e succ. modificazioni), dei protocolli Regionali esistenti in materia e degli accordi stipulati tra l'Azienda Sanitaria convenzionata e l'Università.

2. Ai professori di materie cliniche che svolgono attività assistenziale, vengono riconosciuti i seguenti compensi aggiuntivi per lo svolgimento di detta attività:

a. un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, comprensivo dell'indennità di esclusività (nel caso di regime di impegno a tempo pieno) del rapporto oltre al trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività

assistenziale e gestionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lettera b del D.to Leg.vo 517/99;

b. i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti (servizi di guardia, servizio ambulatoriale, lavoro straordinario, indennità di rischio e di pronta disponibilità, etc.).

3. I compensi di cui alle lettere a) e b) vengono definiti sulla base di quanto disposto dal CCNL della Dirigenza Medica del Comparto Sanità del SSN e, ove presenti, dagli accordi attuativi sottoscritti tra Regione Emilia Romagna e Università dell'Emilia Romagna. In ogni caso, si fa riferimento agli istituti giuridici ed economici della Dirigenza Medica del SSN.

Art. 13

Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Consiglio della Facoltà/struttura preposta presso la quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvede a definire le attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi, tenuto conto dell'opzione resa per il regime di impegno a tempo pieno o definito.

Art. 14

Valutazione delle attività svolte

1. Al termine dell'incarico, il Consiglio di Facoltà/struttura preposta, d'intesa con il Dipartimento interessato/Centro interdipartimentale, procede alla valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai professori straordinari a tempo determinato.

2. La valutazione dell'attività svolta sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti dagli Organi accademici.

2. La valutazione sull'esito dell'incarico sarà effettuata anche dall'Ente finanziatore.

3. Tali valutazioni possono essere finalizzate ad un eventuale rinnovo dell'incarico o all'erogazione delle integrazioni economiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. d).

Art. 15

Risoluzione del rapporto

1. La cessazione del rapporto di servizio è determinata dalla scadenza del termine, dalle dimissioni del docente o dalle altre cause stabilite dalla legge in relazione allo stato giuridico di cui all'art. 9.

Art. 16

Norme finali

1. Tutti i dati ed informazioni di cui il titolare dell'incarico a tempo determinato entra in possesso nello svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte dell'Università

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili con la durata temporanea dell'incarico, le norme di stato giuridico vigenti per i professori ordinari in servizio a tempo indeterminato.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, emanato con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo e diffuso per via telematica, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

Modena lì 14.04.2011

IL RETTORE
f.to (Prof. Aldo Tomasi)